

Oggetto: cointestazione di concessione cimiteriale

Problema:

Vorrei sapere, in assenza di regolamento comunale, quale norma permette, al concessionario di area per costruzione di cappella familiare, di richiedere al comune che la concessione sia cointestata ai parenti entro il III grado.

Avvocato

Risposta sintetica:

In assenza di un regolamento comunale il diritto d'uso è stabilito dall'art. 93 del DPR285/1990 e pertanto il diritto è del concessionario (o fondatore del sepolcro) e della sua famiglia, familiari diretti (figli, nipoti, padre, ecc.), quindi "jure sanguinis" ("per diritto di sangue"), nonché i collaterali e gli affini secondo i dettami del Codice Civile (fino al VI grado di parentela).

Quindi i parenti entro il III grado avranno diritto di sepoltura in tale sepolcro secondo premorienza senza bisogno di cointestazione.

Le specificità d'uso della tomba le "fonda" il concessionario (o i concessionari, ciascuno per la propria famiglia diretta) dettagliandole nella concessione cimiteriale. Condizioni che non saranno modificabili dai discendenti perché volute dal fondatore. E' chiaro che ciascuno dei cointestatori potrà farvi seppellire i propri discendenti fino al grado stabilito. Attenzione alla premorienza, che impone di fissare qualche regola di tipo "condominiale", ad esempio con riserve di posti per ogni cointestatorio.

Per i gradi di parentela vedi Gradi di parentela

Risposta completa:

Premessa:

il Regolamento nazionale di Polizia mortuaria disciplina la materia delle concessioni cimiteriali dall'art. 90 all'art. 95. L'art. 93 è molto chiaro e sintetico: *"Il diritto d'uso sulle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari ... omissis ... In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro."*

Spetta dunque alla normativa locale, "il Regolamento di polizia mortuaria comunale" individuare il concetto e l'ambito della famiglia ai fini del diritto d'uso del sepolcro.

Indicazione:

In assenza di un regolamento comunale il diritto d'uso è stabilito dall'art. 93 del DPR285/1990 ed è pertanto del concessionario (o fondatore del sepolcro) e della sua famiglia, familiari diretti (figli, nipoti, padre, ecc.), quindi "jure sanguinis" ("per diritto di sangue"), nonché i collaterali ed gli affini secondo i dettami del Codice Civile e secondo premorienza: stiamo parlando di "Tomba di Famiglia" a prescindere dalla sua tipologia e comunque destinata ad accogliere almeno più di tre sepolture per tumulazione (in particolare per distinguerle da assegnazione di loculi a posto salma singolo o loculi a due posti).



Ricordiamo che nella normativa vigente, il diritto alla sepoltura in un determinato sepolcro privato nel cimitero (lo “Jus Sepulchri” cioè il diritto ad esser sepolto in un determinato sepolcro privato) è un diritto della persona, non ha carattere patrimoniale.

Nel caso da Lei proposto si evidenzia che il richiedente, in quanto “fondatore del sepolcro”, ha garanzia che la Tomba di famiglia accolga i propri familiari, tutti discendenti e ascendenti diretti fino al VI grado e collaterali nonché affini (si richiama l’utile tabella sui legami di parentela presente nel Ns. sito www.tuttosuicimiteri.it nella sezione Documenti): quindi **i parenti entro il III grado avranno diritto di sepoltura in tale sepolcro secondo premorienza.**

Se la necessità invece fosse quella di realizzare un “tombone”, Ci passi il termine, per definire un edificio funerario necessariamente molto capiente ed attrezzato per accogliere numerosi defunti, in quanto **i 3 cointestatari**, seppure tra loro parenti, incrementano comunque la previsione di persone a cui dovrà essere riservata accoglienza in tomba, sarà necessario propendere ad una tipologia di manufatto attrezzato con cinerari (e/o loculi per resti ossei), al fine di incrementarne la capienza, magari riducendo al minimo i loculi per la tumulazione. Sull’atto di concessione il fondatore del sepolcro può e quindi dovrà assolutamente, specificare l’uso dei loculi e degli avelli per resti ossei e/o ceneri, ad esempio stabilendo, per ogni cointestatario, la capacità ricettiva della propria parte di tomba.

Quindi le specificità d’uso della tomba le “fonda” il concessionario (o i concessionari, ciascuno per la propria famiglia diretta) dettagliandole sulla concessione cimiteriale. Condizioni che non saranno modificabili dai discendenti perché volute dal fondatore.

Potrà comunque capitare che, nel caso prospettato e cioè con cointestatari tra loro parenti, un avente titolo, (ad es.) discendente o collaterale, possa richiedere (far richiedere per se) il seppellimento nella tomba di uno degli altri cointestatari (in quanto parente, collaterale od affine nei gradi di parentela da C.C.), **nel caso in cui la parte di tomba della propria famiglia (diretta) dovesse risultare completa nella capienza. Tale eventualità non potrà essere vietata in quanto, come anzi detto il diritto d’uso è “jure sanguinis”: “anche un diseredato ha diritto di sepoltura nella tomba di famiglia” se vi è capienza!**

Approfondimento

Abbiamo accennato sopra al “tombone” per 3 cointestatari, tra loro parenti, relativo ad una concessione cimiteriale.

Abbiamo detto che l’edificio funerario, sia esso cripta o edicola o cappella con vano per sepoltura sia interrato che fuori terra per garantire la massima capienza (se il Comune autorizza), potrà essere probabilmente dimensionato in:

A) 12 loculi (ad es. fuori terra) per garantire le condizioni di sicurezza per la tumulazione dei feretri con le adeguate macchine “monta feretri” (considerando anche le eventualità di svolgere ispezioni nonché estumulazioni dopo 20 anni di sepoltura),

B) almeno 36 o 48 posti per ceneri e/o resti ossei (ad es. nel vano interrato).

Questo vorrebbe dire che ogni concessionario ha a disposizione 4 loculi e tra i 12 ed i 16 posti per ceneri e/o cassette per resti ossei: **è una notevole capienza!**

Sarà anche una notevole costruzione che dovrà avere in pianta uno sviluppo di circa mt 4,80 x 4,80 quindi un’impronta a terra di quasi 23 mq ovvero di circa 25 mq di area cimiteriale in concessione.

Il Comune dovrà precisare i limiti in capienza da porre e i limiti dimensionali dell’edificio sia per l’eventuale parte sotto terra che per la parte fuori terra. Dovrà essere garantito un vano di movimentazione feretri di almeno mt 2.25 x 2.25 netto quindi eliminate od esclusi altari, mensole,



cornici, ecc. nonché una botola nel pavimento che consenta l'agevole accesso al vano interrato almeno agli addetti cimiteriali alle sepolture, nonché per le ispezioni (si suggerisce di consultare il Ns. sito www.tuttosuicimiteri.it , precisamente la parte Documentazione in cui troverete piante e sezioni tipo di varie tipologie di tombe di famiglia).

Per garantire una corretta turnazione, per ogni intestatario della concessione, dei propri posti salma, sarà utile prevedere che siano eseguite puntualmente le estumulazioni dei feretri dopo almeno 20 anni di sepoltura in loculo al fine di mantenere liberi il maggior nr. possibile di loculi per “la bisogna”.

Quindi deve essere diffuso e condiviso tra i concessionari e le rispettive famiglie, di accettare la cremazione come forma di sepoltura prevalente, se non già dopo il decesso comunque da prevedere trascorsi 20 anni di sepoltura “tradizionale” cioè in loculo proprio per garantire la migliore gestione organizzativa della tomba.

Per ultimo si solleva la perplessità che il Comune ad oggi non abbia redatto un regolamento cimiteriale, almeno relativo alla gestione delle concessioni cimiteriali che sicuramente ne sono state rilasciate di vario tipo. E' presumibile che a fronte di una richiesta come la presente, il Comune (in particolare il Consiglio Comunale) debba articolare un atto che sancisca alcuni elementi concreti in merito alle concessioni secondo le modalità che sono state consentite a tutt'oggi per garantire i concessionari attuali e futuri.

Comunque si suggerisce che l'articolazione dell'uso della tomba, se si procederà alla contestazione tra parenti, avvenga predisponendo un disciplinare definibile anche “Patti e Condizioni” in cui articolare gli elementi peculiari di rapporto tra parenti, le suddivisioni dei posti salma tra i tre fondatori di una unica tomba di famiglia e le turnazione delle sepolture in loculo.

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le “app” (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su “Play store” di Google che su “App Store di iTune” di Apple, nonché su “WindowsPhone” ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle “App